

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00629

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 496 del 06/07/2011

Firmatari

Primo firmatario: [DI STANISLAO AUGUSTO](#)

Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Data firma: 06/07/2011

Commissione assegnataria

Commissione: [IV COMMISSIONE \(DIFESA\)](#)

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00629

presentata da

AUGUSTO DI STANISLAO

mercoledì 6 luglio 2011, seduta n.496

La IV Commissione,

premesso che:

rispetto ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa di circa 51.000 unità, attualmente se ne dispone di 17,575 di cui 5.384 detenuti di utenti con il titolo concessorio scaduto di cui 3.284 da utenti noti ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.810,22 euro o con familiare portatore di handicap);

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - all'articolo 2 - comma 627 prevede che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio da attuarsi attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione Difesa;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 il 18 maggio 2010 recante il Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;

con decreto direttoriale n. 14/2/2010 del 22 novembre 2010 sono stati individuati gli alloggi in uso al Ministero della difesa (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) da alienare per un totale di 3.020 unità;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il Regolamento relativo ai canoni di

mercato di cui al decreto-legge n. 78 del 2010;

la durata del programma pluriennale previsto, nelle necessità previste dalla Difesa dovrebbe dispiegarsi per la durata di almeno 10 anni;

agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la imminente alienazione e vendita, possano far seguito altri quantitativi di alloggi non più utili, molti dei quali sono momentaneamente accantonati per motivi vari, molti dei quali in attesa di superare difficoltà più disparate, come contenziosi amministrativi, servitù militari e altro, che potrebbero essere risolte nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori gli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nella fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - articolo 306 - comma 3, che prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, ove viene sancito che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT, e le norme che riguardano l'usufrutto, nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 14, lettera a) e b) vengono previsti meccanismi reddituali che tendono ad annullare il sistema di sconti ben descritto nella legge n. 244 del 2007;

nel regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa sui canoni di mercato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011 all'articolo 2, punto 3, vengono introdotti con lo stesso metodo, aumenti artificiali di reddito tendenti ad ottenere una applicazione meno conveniente dei coefficienti di calcolo dei canoni;

inoltre, nello stesso decreto sui canoni di mercato, articolo 2, comma 6, viene stabilito che l'aggiornamento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento) la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT anziché quello unanimemente applicato per ogni canone anche privato del 75 per cento, impegna il Governo:

ad individuare, a breve termine, altri quantitativi di alloggi da alienare anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;

ad assumere le iniziative di competenza dirette ove possibile a sospendere per lo stesso periodo di breve termine, ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche all'interno del regolamento del 18 maggio 2010, n. 112, le tutele previste per gli utenti ricadenti appartenenti alle fasce protette, così come descritto nel decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articolo 306, comma 3, in particolare sancendo il diritto alla permanenza, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni previste, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo 7, punto 14, lettere a) e b), sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, palesemente discordanti, estendendo la concessione dell'usufrutto, a norma di cui all'articolo 7, punto 4, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 18 maggio 2011 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data

posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;

a sopprimere le norme previste all'articolo 7, punto 11, lettere a) e b), del decreto ministeriale del 18 maggio 2010;

a sopprimere le norme previste all'articolo 2, punto 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al 75 per cento la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone annuale anziché del 100 per cento come ora previsto all'articolo 2, punto 6, del regolamento sui canoni di mercato.

(7-00629)

«Di Stanislao».